

CONVENZIONE INTEGRATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO DELLA TARSU – DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA AL 31.12.2014**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- l'art. 3 del D.L. 30.09.2005, n. 203 convertito con Legge 2.12.2005, n. 248 e s.m.i. in forza del quale si stabiliva la prosecuzione del servizio di riscossione delle entrate degli Enti Locali senza soluzione di continuità in capo a Riscossione S.p.a., ora Equitalia S.p.a. – Equitalia Nord S.p.a. competente per la Lombardia;
- l'art. 3, comma 25, del D.L. 30.09.2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 02.12.2005, n. 248 e s.m.i. il quale prevedeva che, fino alla data del 31.12.2010, potevano essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte l'albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.lgs. 446/97;
- il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.2011, n. 10, che prorogava il termine del 31.12.2010 al 31 marzo 2011 e quest'ultimo, con il D.P.C.M. del 31 marzo 2011, prorogato al 31 dicembre 2011;
- l'art. 7, comma 2 lettera gg-ter, del D.L. 30.05.2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.2011, n. 106 il quale prevedeva che a decorrere dal 01.01.2012, la Società Equitalia S.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate cessavano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
- l'art. 10, comma 13-octies, del 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 che modifica l'art. 7, comma 2, lettera gg-ter) del D.L. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12.7.2011, n. 106 che proroga al 31 dicembre 2012 la cessazione dell'attività di riscossione da parte della Società Equitalia S.p.a.;
- l'art. 9, comma 4, del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213 che proroga i termini di cui al punto precedente al 30 giugno 2013, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali;
- l'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 08.04.2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013, n. 64 che proroga i termini di cui al punto precedente al 31 dicembre 2013, al fine di favorire il riordino della riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante l'istituzione di un Consorzio, che si avvale di Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni della riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter);
- l'art. 1, comma 610, della L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che proroga i termini previsti dal D.L. 35/2013 sopracitato al 31 dicembre 2014;

Vista la convenzione "Integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della TARSU" stipulata con Equitalia in data 19.03.2008 prorogata con la delibera della Giunta Comunale n. 36 in data 26.02.2009 sino al 31.12.2010, la delibera della Giunta Comunale n. 8 in data 10.02.2011 con la quale si stabiliva di prorogare il termine sino al 31.12.2011, la delibera della Giunta Comunale n. 15 in data 16.02.2012 con la quale si stabiliva di prorogare il termine sino al 31.12.2012, la delibera della Giunta Comunale n. 30 in data 22.02.2013 con la quale si stabiliva di prorogare il termine sino al 30.06.2013, la delibera della Giunta Comunale n. 117 in data 27.09.2013 con la quale si stabiliva di prorogare il termine sino al 31.12.2013;

Vista la nota presentata tramite e-mail ns. prot. n. 11540/2013 del 05.08.2014 con la quale il concessionario Equitalia Nord S.p.a. comunica la disponibilità a prorogare, alle stesse condizioni, la convenzione di cui sopra sino al 31 dicembre 2014;

Considerato che il servizio prestato negli anni precedenti è stato soddisfacente per l'Amministrazione e ritenuto opportuno fornire ai contribuenti lo stesso servizio anche nell'anno 2014 in relazione alle modalità di riscossione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani suppletivi periodo 2012 e precedenti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di differire la scadenza della convenzione "Integrativa per il miglioramento della riscossione tramite ruolo della TARSU" sottoscritta in data 19.03.2008 con il Concessionario EQUITALIA ESATRI S.p.a., ora EQUITALIA NORD S.p.a., sino al **31 dicembre 2014**;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.